

Catania, 14 novembre 2018

ANNO SPORTIVO 2018/2019

Area Territoriale N° 5

COMUNICATO UFFICIALE N. 11

UNDER 14 MASCHILE

La Segreteria del C.R. Sicilia su indicazione del Responsabile Territoriale dell'Area 5, comunica:

Risultati incontri:

Si trascrivono, in attesa di omologazione, i risultati acquisiti sul campo degli incontri relativi alla 1^a ed alla 2^a Giornata di Andata dell'Under 14 maschile.

Data	Gara	Risultati	Arbitri
04.11.18	Galatea – Valverde	0 – 7	Bandieramonte G.-Bandieramonte F.
	Ragusa – Raccomandata	n.d.	Bandieramonte G.-Bandieramonte F.
	Galatea – Raccomandata	0 – 15	Bandieramonte G.-Bandieramonte F.
	Ragusa – Valverde	n.d.	Bandieramonte G.-Bandieramonte F.
09.11.18	Don Bosco B – CusUniMe	3 – 3	Mazzeo – Brunetto
	Raccomandata – Don Bosco A	1 – 3	Brunetto – Mazzeo
	CusUniMe – Don Bosco A	0 – 8	Mazzeo – Brunetto
	Raccomandata – Don Bosco B	3 – 1	Brunetto – Mazzeo

Classifica	G	V	N	P	F	S	PUNTI
GS Maria SS. Raccomandata	3	2	0	1	19	4	6
Don Bosco A	2	2	0	0	11	1	6
Pol. Valverde	1	1	0	0	7	0	3
Don Bosco B	2	0	1	1	4	6	1
CusUniMe	2	0	1	1	3	11	1
Pol. Galatea	2	0	0	2	0	22	0
H.C. Ragusa							

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE SAN SICILIA

In data 14 novembre 2018, all'esito della valutazione dei referti di gara il Giudice Sportivo SAN Sicilia ha adottato il seguente provvedimento:

“”

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letti i referti degli arbitri relativi alle gare del 04 novembre scorso disputate e da disputarsi ma non disputate quanto al campionato maschile della categoria UNDER 14;
non avendo rilevato alcun illecito a carico delle compagini coinvolte nelle gare testé menzionate ad eccezione di quella della società Ragusa;
accertato che la squadra della società Ragusa non si é presentata sul terreno di gioco ove avrebbe dovuto disputare le gare programmate, commettendo l'illecito previsto dal disposto del comma primo dell'art. 74 del Regolamento di Giustizia della Federazione;
considerato che la società Ragusa, in persona del proprio Presidente, ha comunicato via posta elettronica ai competenti uffici federali di non potere raggiungere il terreno di gioco *de quo* a cagione delle avverse condizioni meteorologiche nelle circostanze di luogo e di tempo delle gare programmate;
assunto come fatto notorio la sussistenza di avverse condizioni meteorologiche lungo il tragitto tra la sede della società Ragusa e l'agro di ubicazione del terreno di gioco medesimo addì 04 novembre scorso;
ritenuto che qualsivoglia preclusione dallo svolgimento dell'attività sportiva derivante da criticità meteorologiche, pure in ragione di non ottimali condizioni delle infrastrutture viarie nei territori del contesto di riferimento, integri forza maggiore e che il disposto dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia della Federazione rende non punibili gli illeciti determinati da forza maggiore (come, appunto, in ispecie);
atteso che le società le cui squadre addì 04 novembre scorso avrebbero dovuto disputare gara contro la compagine della società Ragusa non hanno attivato nei termini nanti lo scrivente Giudice Sportivo Territoriale alcun procedimento volto a ottenere la vittoria "a tavolino" - ex artt. 104, comma primo, lettera b e 105, comma primo, nonché alla stregua del disposto del comma primo dell'art. 74 del Regolamento di Giustizia della Federazione - così manifestando *ipso facto* acquiescenza alle deduzioni giustificative dello stesso sodalizio ragusano circa la mancata presentazione di cui si discetta;

Non commina alcuna sanzione disciplinare a chicchessia e faculta la società Ragusa a chiedere ai competenti uffici della Federazione, fatti salvi tutti gli obblighi e tutti gli oneri derivanti dalle normative domestica sportiva (ivi compreso il pagamento degli emolumenti di differimento) e statale, la ripetizione delle gare non disputate addì 04 novembre scorso quanto al campionato maschile della categoria UNDER 14.

“”

Il Giudice Sportivo Area 5
f.to Prof. Avv. Mario Tocci

Il Responsabile Territoriale Area 5
(Giuseppe Sorbello)

